

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzello – Rel. Marsella n. 162 del 30 gennaio 2018

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE**

composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Elvira BUZZELLI Presidente
Dr. Giancarlo DE FILIPPIS Consigliere
Dr. Ciro MARSELLA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado riservata a sentenza all'udienza in data 13 giugno 2017 e vertente tra

SOCIETÀ CORRENTISTA

(appellante)

E

BANCA

(appellata)

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. omissis/2011 depositata dal Tribunale di Avezzano in data 15 aprile 2001

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17 giugno 2007, la SOCIETÀ CORRENTISTA conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avezzano, l'allora BANCA(omissis).

La società attrice premetteva di aver stipulato nell'anno 2000 con la Banca convenuta il contratto di conto corrente n. omissis e produceva i relativi estratti conto fino all'anno 2004 compreso. Ciò posto, chiedeva condannarsi la Banca alla restituzione di quanto illegittimamente incamerato per aver applicato interessi ultralegali, se non usurari, non dovuti, nonché la capitalizzazione trimestrale piuttosto che annuale o semestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto oltre il tasso stabilito dal contratto.

Si costituiva la Banca convenuta, la quale eccepiva la nullità della domanda per la sua indeterminatezza e, in subordine, nel merito, contestava la fondatezza della domanda medesima, chiedendone il rigetto.

Il primo giudice non ammetteva le richieste attoree di CTU contabile e di ordine di esibizione documentale alla Banca e, fatte precisare le conclusioni, assegnava la causa a sentenza.

Con tale decisione, oggi gravata, il Tribunale rigettava la domanda attorea, sul rilievo della sua indeterminatezza, siccome carente di censure specifiche in relazione al contratto ripassato fra le parti e di quantificazione della richiesta di restituzione dell'asserito indebito, anche tramite consulenza di parte; né potendo la chiesta CTU, di carattere esplorativo, supplire all'onere di allegazione e di prova in capo alla parte attrice.

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzello – Rel. Marsella n. 162 del 30 gennaio 2018

Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello la SOCIETÀ CORRENTISTA, censurando la sentenza stessa per la mancata considerazione delle specifiche doglianze già sollevate in primo grado, così disattendendo ingiustamente la chiesta CTU contabile, la quale avrebbe evidenziato e quantificato i vari profili di indebitato a carico della Banca.

Pertanto, la società appellante ha chiesto - a riforma della sentenza gravata - l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituita la Banca appellata, la quale ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto - a conferma della sentenza impugnata - con vittoria delle spese del grado.

Indi, la causa è stata riservata a sentenza, con assegnazione dei termini per compare e memorie ex art. 190 c.p.c..

L'appello come proposto appare infondato e va quindi respinto, alla luce delle considerazioni che seguono.

Va premesso che in primo grado la società attrice non produceva il contratto di conto corrente stipulato in data 20 luglio 2000 - che veniva prodotto solo dalla Banca, insieme alla convenzione d'interessi ad esso allegata - ma solo gli estratti conto fino al 31 dicembre 2004: estratti conto che avrebbero dovuto comprendere, invece, almeno anche l'anno 2005, secondo l'indice delle produzioni allegato alla citazione introduttiva; indi, nella memoria ex art. 183 comma 6 cpc, chiedeva che alla Banca fosse ordinato ex art. 210 cpc di produrre gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto; infine, nella comparsa conclusionale insisteva nella detta richiesta di ordine di produzione, alla Banca, "degli originali dei contratti dei conti correnti di corrispondenza fra le parti, nonché di tutti gli estratti conto relativi a tali rapporti bancari".

Ciò posto, secondo quanto dedotto dalla stessa società correntista, non risulta chiaro se l'unico rapporto bancario intercorso tra le parti sia quello contrassegnato col n. omissis; se il relativo contratto, prodotto non dalla correntista, che era di ciò onerata, ma dalla Banca, sia mai stato chiuso e in quale data; se, quindi, gli estratti conto prodotti dalla SOCIETÀ CORRENTISTA si riferiscano o meno a tutto il periodo per il quale è chiesta la ripetizione di indebitato.

Senonché, come ritenuto da questa Corte territoriale in precedenti decisioni, conformi a consolidata giurisprudenza, qualora il correntista agisca in giudizio, formulando domanda di accertamento negativo del debito o di ripetizione di indebitato, sarà suo preciso onere, anche ai sensi dell'art. 2697 c.c., quello di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, in primo luogo attraverso la produzione in giudizio della sequenza completa degli estratti conto, idonei a ricostruire il rapporto di dare-avere fra le parti.

Invero - secondo costante e condivisibile indirizzo della Corte di Vertice - quando sia il correntista ad assumere l'iniziativa giudiziaria, chiedendo la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, come quelle percepite per interessi ultralegali od anatocistici asseritamente non dovuti, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di "causa debendi" (cfr. Cass. n. 3387/2001 e Cass. n. 7501/2012); il che implica appunto che il correntista, attore in sede di ripetizione di indebitato, sia tenuto a documentare l'andamento complessivo del rapporto attraverso la produzione di tutti gli estratti conto relativi a tale rapporto (cfr. da ultimo Cass. n. 24948/2017).

Ma nella specie è la stessa odierna appellante ad ammettere la mancata produzione di tutti gli estratti conto, tanto da chiedere al giudice l'ordine alla Banca di produrre quelli non prodotti da essa correntista.

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzello – Rel. Marsella n. 162 del 30 gennaio 2018

Né la SOCIETÀ CORRENTISTA può pretendere l'ammissione di una CTU puramente esplorativa che la esoneri dai propri obblighi di allegazione e di prova, al punto che l'ausiliario dovrebbe acquisire lui direttamente dalla Banca gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto (cfr. la suddetta memoria ex art. 183 comma 6 cpc).

In ogni caso, con riferimento ai singoli profili di asserita non debenza delle somme riscosse dalla Banca, vanno svolte le seguenti considerazioni.

Quanto alla applicazione di interessi ultralegali, essi risultano espressamente pattuiti fra le parti, con la specificazione del relativo tasso, nella convenzione d'interessi allegata al contatto di conto corrente, come da art. 8 dello stesso contratto.

Quanto alla capitalizzazione degli interessi, prevista trimestralmente sia per quelli ereditari che debitori (cfr. art. 8, comma secondo, del contratto ed allegata convenzione d'interessi), deve ritenersene la legittimità - a fronte della richiesta di capitalizzazione annuale o in subordine semestrale - dato che, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente nella data del 20 luglio 2000, successiva a quella, stabilita per il 22 aprile 2000, della entrata in vigore della normativa posta dall'art. 25 D. Lgs. n.342/1999 e dalla conseguente delibera CICR del 9 febbraio 2000, va allora applicata tale normativa, prevedente che la capitalizzazione degli interessi avvenga legittimamente con la stessa periodicità per le operazioni sia attive che passive: come appunto nella specie, con la detta simmetrica capitalizzazione trimestrale.A

Quanto poi alle commissioni di massimo scoperto, deve osservarsi che esse sono state oggetto - come richiesto dalla giurisprudenza - di una specifica pattuizione fra le parti, che ne hanno convenuto anche la relativa percentuale (cfr. art. 8, comma secondo, del contratto e convenzione d'interessi ad esso allegata).

In tale ordine di concetti, va valorizzato il fatto che la odierna appellante non solo -come detto - non ha prodotto per intero gli estratti conto, ma non ha offerto alcun riscontro, particolarmente contabile, in ordine ad una non corretta determinazione da parte della Banca di quanto regolarmente pattuito dalle parti.

Le considerazioni fin qui svolte inducono alla reiezione dell'appello ed alla corrispondente conferma della sentenza gravata.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di legge.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. omissis/2011 del Tribunale di Avezzano, depositata in data 15 aprile 2011, così decide nel contraddittorio delle parti:

- a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.
- b) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in E 9.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge,

IL CONSIGLIERE EST.

Dr. **Ciro MARSELLA**

IL PRESIDENTE

Dr.ssa **Elvira BUZZELLI**

Così deciso in L'Aquila, camera di consiglio in data 16 gennaio 2018

Deposita il 31.01.2018

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy